

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

INDIRE

E

ASSOCIAZIONE DEI CENTRI LINGUISTICI UNIVERSITARI

L'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa, di seguito denominato "Istituto", con sede in Firenze, via Buonarroti, n. 10, codice fiscale C.F. 80030350484 / Partita IVA 03536420486, rappresentato dal Direttore dr. Giovanni Biondi, nato a Tavarnelle Val di Pesa il 27.09.1951

E

L'Associazione dei Centri Linguistici di Ateneo, di seguito denominata "Associazione", con sede legale presso il C.I.L.T.A. (Centro Interfacoltà di Linguistica Teorica e Applicata "L. Heilmann") dell'Università degli Studi di Bologna, Piazza S. Giovanni in Monte n. 4, Bologna, codice fiscale e Partita IVA 01815131204, rappresentata dal Presidente prof. Maurizio Gotti, nato a Bergamo il 30.05.1949

PREMESSO

che l'art. 2 della Legge n. 53/2003 e successivo D.L.vo 59/2004 prevedono l'inserimento della lingua inglese fin dalle prime classi della scuola primaria;

che il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, in attuazione dell'art. 5 della citata Legge n. 53/2003, art. 7, prevede che l'INDIRE assicuri lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto della formazione in servizio degli insegnanti in collaborazione con le Università;

che la legge n.311/2004, articolo 1, comma 128 prevede che "L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivi posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo";

che con la Comunicazione di servizio prot.n.1446 del 29 luglio 2005, la Direzione generale del personale della scuola ha promosso, sulla base del documento scientifico sulla Formazione di competenze linguistico-comunicative nella lingua inglese dei docenti di scuola primaria", il relativo Piano di formazione da avviare nell'anno scolastico 2005-2006;

che con Decreto n. 90326 del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale delle Politiche di Bilancio – Ufficio XIV - del 19 settembre 2005, registrato dalla Corte dei Conti il 29 settembre 2005, registro

5, fg.145, è stato disposto, nell'ambito del "Fondo da ripartire per l'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della scuola" uno specifico finanziamento per la formazione del personale della scuola;

che l'Istituto ha ricevuto con nota prot .n. 1942 del 14 ottobre 2005 dal MIUR l'incarico di progettare il piano di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica destinato agli insegnanti di scuola primaria che si conclude, secondo le indicazioni del Comitato scientifico allo scopo costituito, con il raggiungimento del livello Soglia B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento;

che l'art.5 della citata Legge n.53/03 e successivo Decreto Legislativo n.227/2005 attribuiscono alle Università e ai Centri di Ateneo o di interateneo da essi istituiti un compito prioritario nella formazione iniziale e permanente del personale docente, anche di intesa con l'INDIRE, reti di scuole, associazioni professionali e altre istituzioni;

che l'Associazione, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, raccoglie i Centri linguistici universitari che operano nelle Università e che sono stati costituiti come struttura di ateneo secondo le normative vigenti;

che l'Associazione si propone di promuovere la ricerca nel campo della didattica e dell'apprendimento delle lingue;

che l'Istituto, per sostenere il piano di formazione sul territorio nazionale, intende offrire agli Uffici scolastici regionali una rete di centri linguistici universitari, in grado di supportare sul territorio le iniziative di formazione e le relative attestazioni di competenza linguistica da rilasciare al termine dei corsi;

che le concrete modalità di attuazione delle collaborazioni saranno definite a livello locale tra ciascun Ufficio scolastico regionale e il/i Centro/i linguistico/i universitario/i presenti sul territorio con l'intento di valorizzare la collaborazione con l'Università;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

L'Associazione fornirà all'Istituto un elenco di sedi su base regionale che potranno effettuare i percorsi di formazione comprensivi dell'attestazione del livello linguistico raggiunto. In caso di assenza di Centri Linguistici universitari a livello regionale l'Associazione provvederà – in ambito universitario - a segnalare soluzioni alternative di pari livello qualitativo. L'elenco potrà essere continuamente aggiornato sulla base dell'attivazione di nuovi centri. L'Istituto metterà a disposizione degli Uffici scolastici regionali l'elenco delle sedi presso le quali potranno essere effettuate le attività, di cui al citato Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico -comunicative.

Art. 3 – Modalità e costi delle prestazioni

L'Associazione e l'Istituto concorderanno i costi delle prestazioni che avranno validità su tutto il territorio nazionale. L'Istituto, attraverso un proprio Comitato tecnico-scientifico,

al quale è invitato a partecipare un rappresentante della Direzione Generale del Personale del MIUR, si fa carico di garantire l'omogeneità degli interventi su tutto il territorio nazionale per quanto attiene strumenti e livelli utilizzati dai Centri linguistici di Ateneo per l'attestazione delle competenze linguistiche. Le modalità di attuazione delle collaborazioni sulla formazione e sulla attestazione delle competenze linguistiche non sono oggetto del presente accordo, ma saranno regolamentate da convenzioni sottoscritte con ciascun Ufficio scolastico regionale.

Art. 4 - Comitato di coordinamento

È istituito presso l'Istituto un comitato di coordinamento tra i contraenti per monitorare e supportare lo sviluppo delle iniziative. L'Istituto si impegna a dare la massima pubblicità al presente accordo ed in particolare a fornire gli elenchi dei Centri linguistici universitari a ciascunUSR offrendo supporto per la realizzazione degli accordi.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione ha durata biennale e decorre dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti. Detta convenzione potrà essere rinnovata nel caso in cui sussistano le necessità di formazione di cui in premessa.

Art. 6 – Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che l'Istituto metterà a disposizione dell'Associazione, e che questa metterà a disposizione dell'Istituto, nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 7 - Risoluzione delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, alla determinazione del presente disciplinare sarà risolta mediante giudizio di una terna arbitrale con sede in Firenze, composta da un arbitro nominato da ciascuna parte e il terzo di comune accordo dai primi due arbitri, che giudicherà secondo diritto secondo il Regolamento Arbitrale nazionale della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Firenze.

Il presente protocollo è impegnativo fin dal momento della sua sottoscrizione.

Il presente protocollo è firmato e sottoscritto in data 1° febbraio 2006.

Il Direttore Generale dell'INDIRE
F.to Dott. Giovanni Biondi

Il Rappresentante legale dell'AICLU
F.to Prof. Maurizio Gotti